



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

RELAZIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FIRMATA A ROMA IL 21 MARZO 2002, E AL PROTOCOLLO DI MODIFICA ALLA CONVENZIONE STESSA, FIRMATO A ROMA IL 13 GIUGNO 2012

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Signore e Signori Consiglieri,

ho il piacere di presentare Loro la Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, firmata a Roma il 21 marzo 2002, e il Protocollo di modifica a detta Convenzione, firmato sempre a Roma il 13 giugno 2012.

La suddetta Convenzione è volta a rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra San Marino e Italia nel contesto di una maggiore cooperazione, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei suoi beneficiari. L'emendamento principale introdotto dal Protocollo di modifica firmato il 13 giugno 2012 riguarda l'Articolo 26 della Convenzione "Scambio di informazioni", le cui disposizioni vengono pienamente allineate ai più recenti standard OCSE. Fra l'altro, il Protocollo di modifica sostituisce, al suo Articolo VI, il Protocollo aggiuntivo della Convenzione ed alcuni suoi Articoli.

I principi e gli aspetti fondamentali della Convenzione possono essere così sintetizzati.

Agli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione: i soggetti sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per San Marino sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle imprese individuali, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. Per quanto concerne invece l'Italia le imposte considerate sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

Gli articoli da 3 a 5 forniscono le definizioni dei concetti chiave della Convenzione: in particolare, è "residente di uno Stato contraente" colui che in



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

base alla legislazione fiscale di tale Stato è ivi assoggettato ad imposta, in ragione del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Particolarmente importante è l'articolo 4, che tratta della residenza e che fra l'altro prevede che le persone giuridiche siano considerate residenti solo nello Stato in cui si trova la sede della loro direzione effettiva. Il Protocollo di modifica, nel nuovo Protocollo Aggiuntivo, prevede altresì che i due Stati convengano di esaminare le fattispecie applicative delle disposizioni della Convenzione relative alla residenza fiscale tenuto altresì conto della particolare situazione socio-economica e geografica dei due Paesi.

L'articolo 5 individua nel dettaglio cosa si intenda per "stabile organizzazione", sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. Il Protocollo di modifica specifica che per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.

Gli articoli da 6 e 9 della Convenzione disciplinano l'imposizione dei redditi immobiliari, degli utili delle imprese, di quelli derivanti dalla navigazione marittima ed aerea e dalle imprese associate.

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato, mentre gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata.

Tuttavia, se l'impresa opera nel campo del traffico internazionale aereo o marittimo, i suoi utili saranno tassati solamente nel Paese in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. Nel Protocollo di modifica, nell'ambito del nuovo Protocollo Aggiuntivo, viene sancito che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:

- a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi e aeromobili utilizzati in traffico internazionale;
- b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.

Gli articoli 10, 11 e 12 della Convenzione, che regolano, rispettivamente, il trattamento dei dividendi, degli interessi e dei canoni, sono stati emendati dal Protocollo di modifica.



Il nuovo articolo sui dividendi, così come emendato del Protocollo di modifica, prevede che i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente siano imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

- a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, contro il 5% stabilito dalla precedente formulazione dell'Articolo 10, se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il nuovo articolo sugli interessi, così come emendato del Protocollo di modifica, stabilisce che gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente siano imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

- a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento degli interessi;
- b) il 13 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi.

Si fa presente che la precedente formulazione dell'articolo 11 prevedeva che nel caso in cui l'effettivo beneficiario degli interessi fosse un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non potesse eccedere il 13 per cento dell'ammontare lordo degli interessi in tutti i casi senza distinzione.

Tale articolo contempla anche casi in cui gli interessi sono esenti da tassazione, come ad esempio quando il debitore è il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale.

Il nuovo articolo sui canoni, come emendato del Protocollo di modifica, prevede che i canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

un residente dell'altro Stato contraente siano imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei canoni se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i canoni per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento dei canoni;

b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi.

Si evidenzia che la precedente formulazione dell'articolo 12 prevedeva che nel caso in cui l'effettivo beneficiario dei canoni fosse un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non potesse eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in tutti i casi senza distinzione.

Ovviamente tali disposizioni di miglior favore relative a dividendi, interessi e canoni, analoghe a quelle della "Direttiva madre - figlia", sono legate all'effettiva attuazione dello scambio di informazioni secondo quanto previsto dal nuovo articolo 26, in mancanza del quale è facoltà di ciascuno Stato contraente sospendere l'applicazione e introdurre aliquote diverse specificate nel Protocollo.

Gli articoli 13 e 14 della Convenzione regolano il trattamento degli utili di capitale e delle professioni indipendenti, mentre l'articolo 15 disciplina il lavoro dipendente. In relazione a quest'ultimo Articolo, il Protocollo di modifica, nell'ambito del nuovo Protocollo aggiuntivo, stabilisce che - riguardo alla tassazione di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia - i due Stati contraenti convengono di applicare il sistema di tassazione concorrente, con tassazione definitiva nello Stato di residenza. La Repubblica Italiana assoggetterà a tassazione il reddito lordo dei lavoratori frontalieri residenti in Italia conseguito nella Repubblica di San Marino con le modalità che saranno stabilite con legge ordinaria, la quale potrà determinare una quota del reddito lordo dei lavoratori frontalieri esente da imposta in Italia.

L'articolo 16 contiene disposizioni relative ai compensi e ai gettoni di presenza percepiti dai membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente, mentre l'articolo 17 riguarda gli artisti e gli sportivi. Ai sensi dell'articolo 18, concernente le pensioni, dette e



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

analoghe remunerazioni, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. Nel caso in cui, tuttavia, il beneficiario dei redditi non sia assoggettato a imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e conformemente alla legislazione di detto Stato, i redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono.

L'articolo 19 regola la tassazione dei funzionari pubblici e stabilisce che le remunerazioni pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. Il Protocollo di modifica, nel nuovo Protocollo aggiuntivo, specifica che il campo di applicazione delle disposizioni dell'articolo 19 della Convenzione si estendono anche alle remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia o alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.), come pure ai corrispondenti enti sammarinesi.

Gli articoli 20 e 21 della Convenzione regolano la tassazione, rispettivamente, di professori, insegnanti e ricercatori e di studenti e apprendisti. I redditi che queste figure, residenti di uno Stato contraente, ritraggono dalle loro attività nell'altro Stato contraente sono esenti da tassazione in base ai criteri indicati nei suddetti articoli.

L'articolo 22 disciplina la tassazione di altre tipologie di reddito non specificate nella Convenzione.

L'articolo 23 definisce le modalità per evitare le doppie imposizioni, mentre l'articolo 24 stabilisce il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato.

La soluzione per via amichevole di eventuali controversie è prevista all'articolo 25.

Il Protocollo di modifica, come si è detto, emenda l'articolo 26 della Convenzione sullo scambio di informazioni, che ora ricalca il corrispettivo articolo nel Modello di Convenzione OCSE del 2005. Tale Protocollo precisa altresì che le disposizioni del vigente Accordo fra San Marino e la Comunità europea del 7 dicembre 2004 sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in considerazione di quanto stabilito dal suo art. 12 paragrafo 2, nonché dal paragrafo 4 del relativo Memorandum d'Intesa, non ostano all'applicazione dell'art. 26 sullo scambio di informazioni, come



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

emendato dal Protocollo, anche con riferimento ai redditi contemplati nel citato Accordo.

All'art. 27 della Convenzione viene sancito che le disposizioni in questa contenute non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari.

L'articolo 28 stabilisce le condizioni e modalità in cui è possibile richiedere rimborsi per le imposte rimosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte, mentre l'articolo 29 prevede le limitazioni all'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.

Gli articoli 30 e 31 contengono le disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione.

Si precisa che la ratifica e la successiva entrata in vigore della Convenzione e del relativo Protocollo di modifica permetteranno l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana in materia di cooperazione economica e di quello in materia di collaborazione finanziaria, entrambi firmati nel 2009.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Signore e Signori Consiglieri,
nella consapevolezza dell'importanza che questa Convenzione e il relativo Protocollo di modifica rivestono per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese ho l'onore di chiedere al Consiglio Grande e Generale di voler ratificare la Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, firmata a Roma il 21 marzo 2002, e del Protocollo di modifica a detta Convenzione, firmato a Roma il 13 giugno 2012, riguardo ai quali il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio per giungere alla ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con delibera n. 4 del 5 giugno 2012.